



STATUTO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e Sede

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE BOLOGNESE INCONTINENTI E STOMIZZATI – A.B.I.STOM. ODV".
2. L'Associazione ha sede in Bologna -Bo- Via Col di Lana n. 14. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con una delibera dell'assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità e nel rispetto del D.Lgs n° 117/2017, delle leggi dello Stato e Regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterra ai seguenti principi:
 - a. assenza di fini di lucro;
 - b. democraticità della struttura;
 - c. elettività delle cariche associative;
 - d. gratuità delle cariche associative;
 - e. gratuità delle prestazioni fornite dagli associati salvo il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, volontario.
3. Ai sensi dell'asserita democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati e le cariche all'interno degli organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.
4. Tutti i membri di organi sociali devono far parte dell'Associazione.

Art. 3 - Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - Modifica dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, maggioranza necessaria anche nelle successive convocazioni.

Art. 5 - Interpretazione dello Statuto

1. L'interpretazione dello Statuto segue le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO 2 - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Solidarietà

1. L'ASSOCIAZIONE BOLOGNESE INCONTINENTI E STOMIZZATI – A.B.I.STOM ODV persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni finalizzate a:
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
 - organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale.Agisce quindi in favore di tutta la collettività e riunisce, utilizzando la libera scelta degli iscritti ad operare gratuitamente, tutti coloro che intendono impegnarsi nella riabilitazione fisica, psichica e sociale dei portatori di stomia (ileo, colo e urostomizzati) e dei pazienti incontinenti.

Francesco S. Sordani



Art. 7 - Finalità nel settore della stomizzazione

1. Associare, insieme ai portatori di stomia ed ai pazienti incontinenti, i medici direttamente interessati al problema, i tecnici della riabilitazione enterostomale ed i cittadini che volontariamente intendono offrire il loro contributo a questa attività assistenziale.
2. Svolgere ogni iniziativa per dare agli stomizzati ed incontinenti le migliori condizioni di vita assicurando ad essi con le iniziative necessarie, personale esperto, piena assistenza sanitaria e consulenza tesa a facilitare la soluzione dei problemi che investono rapporti con le istituzioni.
3. Svolgere opera di sensibilizzazione e di corretta informazione riguardante la complessità dei problemi posti dalla presenza di una stomia presso le Istituzioni Regionali, Provinciali, Comunali, Servizio Sanitario Nazionale e organi di informazione Pubblici e Privati.
4. Interessarsi alla promozione in campo della terapia dell'assistenza post operatoria, del controllo periodico nel tempo, anche approfondire la conoscenza delle cause che sono alla base delle stomie.
5. Organizzare incontri fra stomizzati, loro famigliari e caregiver al fine di trovare soluzioni alle problematiche insorte a seguito del confezionamento della stomia.
6. Mantenere i rapporti con Istituzioni e Associazioni comunque interessate alle problematiche dell'Associazione.
7. Promuovere iniziative riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale medico e infermieristico, da sola o collaborando con Enti e Istituzioni disponibili a perseguire le citate finalità.
8. Effettuare manifestazioni, giornate di propaganda e sensibilizzazione e quanto verrà ritenuto opportuno, per la raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali.
9. Promuovere e diffondere la conoscenza, l'acquisizione dei mezzi riguardanti il trattamento delle stomie e quanto ad esse riferito.
10. Formare i volontari particolarmente addestrati nell'assistenza morale e sanitaria delle persone da operare e operate di stomia.
11. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
12. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Socio.

Art. 8 - Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione di volontariato A.B.I.STOM. ODV opera in particolare nella città di Bologna e Provincia.
2. L'Associazione può aderire ad altre organizzazioni di volontariato che operano a livello regionale (A.E.R.I.S.), nazionale (F.A.I.S.), europeo, mondiale, con finalità e scopi congrui con quelli definiti nel presente Statuto.
3. L'adesione viene decisa dall'Assemblea o anche, in via eccezionale, dal Consiglio Direttivo, per motivi di opportunità e di urgenza. In questo caso, la decisione è provvisoria e deve essere sottoposta alla ratifica della prima Assemblea utile.

TITOLO 3 - I SOCI

Art. 9 - Criteri di ammissione

1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinato alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile.

Handwritten signature: F. Nardini - Salvatore Nardini



Art. 10 - Diritti

1. I Soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione,
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto,
 - c. ad accedere alle cariche associative,
 - d. a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 11 - Doveri

1. I Soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi,
 - b. a mantenere sempre un comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede ed onestà,
 - c. a versare la quota associativa annuale,
 - d. a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 12 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualifica di Socio si perde:
 - a. per recesso,
 - b. per mancato versamento della quota associativa annuale entro 6 mesi dell'anno successivo.
 - c. per esclusione:
 - d. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
 - e. per decesso.
2. L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che:
 - a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettere raccomandata.

Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso da ogni sua funzione o attività all'interno dell'Associazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dall'annotazione sul libro Soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità.

3. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Emilio Franchini - Segretario Amministrativo



Art. 13 - Sostenitori dell'Associazione

1. Sono sostenitori dell'Associazione i soggetti, anche diversi dalle persone fisiche, interessati alle finalità dell'Associazione che, pur non intendendo diventare Soci, hanno intenzione di sostenere finanziariamente l'Associazione, nella misura minima fissata dal Consiglio Direttivo o di essere di supporto in un altro modo. Questi soggetti sono registrati dall'Associazione come "Sostenitori dell'Associazione".
2. I sostenitori dell'Associazione, pur potendo partecipare alle attività dell'Associazione, non hanno diritto di voto nè attivo, nè passivo.

Art. 14 - Soci Onorari

1. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più Soci, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari nell'ambito degli scopi dell'Associazione.
2. I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa, non possono assumere cariche direttive nell'Associazione e possono partecipare alle assemblee con diritto di voto.

TITOLO 4 - GLI ORGANI

Art. 15 - Indicazione degli Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

CAPO 1 - L'ASSEMBLEA

Art. 16 - Composizione e compiti

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno un mese nel libro soci ed è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea è l'organo decisionale cui spetta il compito ed il potere di determinare, dirigere e controllare tutte le attività per il conseguimento delle finalità statutarie ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche ed indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. elegge eventualmente i componenti del Collegio Sindacale;
 - c. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. approva gli eventuali regolamenti interni;
 - f. ratifica obbligazioni e assunzione di impegni;
 - g. delibera su tutto quanto viene ad essa demandata a norma di Statuto o proposta dal Consiglio Direttivo;
 - h. delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
 - i. si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 - Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale

Emilio Giunta - Salvatore Stomizzati



(se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti (20) giorni dalla data della richiesta.

2. Le convocazioni devono essere effettuate mediante invito scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, spedito a ciascun Socio almeno quindici (15) giorni prima della riunione, a mezzo di lettera semplice, fax o anche per posta elettronica con comunicazione di lettura idonea a comprovarne l'effettiva ricezione da parte dei destinatari.

Art. 18 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati per delega.
2. La seconda convocazione dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno (1) dalla prima convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 19 - Deliberazioni

1. Ciascun Socio può rappresentare se stesso e per delega un altro Socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Per modificare lo statuto si fa riferimento all'Art. 4 sopra citato.

Art. 20 - Verbalizzazioni

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
2. Il verbale è tenuto a cura della presidenza nella sede dell'Organizzazione.

CAPO 2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiori a tre (3) e non superiore a tredici (13) eletti dall'Assemblea dei Soci assicurando la presenza di almeno i due terzi di stomizzati o incontinenti. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano tre anni e sono rieleggibili.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre (3) volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di trovare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea a cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
4. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare entro venti (20) giorni l'Assemblea per nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vicepresidente;
 - c. il Segretario;
 - d. il Tesoriere.

Art. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo in quanto organo di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
2. In particolare ha il compito di:
 - a. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 - b. perseguire la finalità dell'Associazione con i mezzi previsti;

Emilio Prandi - Segretario Generale



- c. predisporre il bilancio;
- d. accettare i nuovi Soci;
- e. pronunciarsi sull'esclusione degli aderenti;
- f. stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- h. indire le riunioni dell'Assemblea;
- i. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Art. 23 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 2. Il Consiglio Direttivo è convocato, con comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto (8) giorni prima della riunione oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta lettura ogni qual volta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 3. A prescindere dalla modalità di convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
- 4. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 5. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

CAPO 3 - IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Art. 24 - Elezione e durata

- 1. Il Presidente, scelto tra i consiglieri stomizzati e incontinenti, ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei consiglieri.
- 2. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 25 - Funzioni

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti.
- 2. Egli svolge i seguenti compiti:
 - a. compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione;
 - b. convoca e presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - c. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - d. ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi grado di giurisdizione;
 - e. coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 - f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 3. In caso di impedimento o di inadempienza da parte del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nelle funzioni indicate ai commi precedenti e procede senza indugio alla convocazione motivata del Consiglio Direttivo per i provvedimenti conseguenti.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta (30) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione di un nuovo Presidente.

CAPO 4 - IL TESORIERE ED IL SEGRETARIO

Art. 26 - Il Tesoriere

- 1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
 - a. provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

Francesca - Sabatini



- b. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- c. cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

Art. 27 - il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - a. provvede alla tenuta dei registri obbligatori (libro associati e libro volontari) e della corrispondenza;
 - b. cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

CAPO 5- ALTRI ORGANI

Art. 28 - Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci. Il collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio, altre scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. In particolare esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO 5 - LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 29 - Risorse economiche - Fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. contributi degli aderenti;
 - b. contributi di privati;
 - c. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 30 - Erogazioni, donazioni, lasciti

1. Le donazioni, i legati ed i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione secondo le finalità statutarie dell'Associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario.
3. Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Donazioni - Salvo approvazione



TITOLO 6 - BILANCIO

Art. 31 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha la durata di un (1) anno: esso va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre il bilancio consuntivo di tutte le entrate e le spese. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio preventivo delle spese e delle entrate per l'esercizio successivo può essere predisposto qualora richiesto da particolari esigenze.

Art. 32 - Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno termine che potrà essere prorogato fino al 30 giugno qualora particolari esigenze giustificano tale differimento.
2. Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea, affinché i Soci possano prenderne visione.
3. Il bilancio preventivo sarà approvato dall'Assemblea qualora sottoposto alla sua approvazione.

TITOLO 7 - LE CONVENZIONI

Art. 33 - Stipulazione delle convenzioni

1. La convenzione tra l'Associazione ed altri Enti e Soggetti è deliberata dall'Assemblea.
2. Il Presidente ha il compito di provvedere alla stipula.

TITOLO 8 - RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 34 - Rapporti con Enti e soggetti pubblici e privati

1. L'Associazione partecipa e collabora con altri Enti e soggetti Pubblici e Privati per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà previste dallo Statuto.

TITOLO 9 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea straordinaria, che nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche nella persona del Presidente.
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge.

TITOLO 10 - NORMA FINALE

Art. 36 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato al n. 7466 allegato dell'atto

23 NOV 2022

II DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

FUNZIONARIO
Mirena Cicchetti



in presenza di Sebastiano D'Amato